

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

9^a Commissione permanente

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

286^a seduta: martedì 12 dicembre 2017, ore 14

287^a seduta: mercoledì 13 dicembre 2017, ore 14

288^a seduta: giovedì 14 dicembre 2017, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica -

Relatore alla Commissione DALLA TOR

(Previe osservazioni della 2^a e della 14^a Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2,

lettera g), e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(n. 474)

2. Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - *Relatrice alla Commissione* ALBANO

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(n. 476)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a, della 11^a, della 12^a, della 13^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2914)

2. STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 10^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1114)

3. TORRISI ed altri. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 11^a e della 14^a Commissione)

(1903)

4. Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare
**(Pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a, della 11^a, della 13^a, della 14^a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)**

(2243)

5. Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di
taglia inferiore al minimo

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a, della 13^a e della 14^a Commissione)

(2738)

- e delle petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti

- Relatori alla Commissione Angelica SAGGESE e DALLA TOR

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva -
Relatrice alla Commissione SAGGESE

**(Pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a, della 12^a, della 14^a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)**

(2037)

2. Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura
di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di *tutor* aziendali -
Relatrice alla Commissione CANTINI

**(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 10^a, della 11^a, della 12^a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)**

(2306)

3. STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo - *Relatore alla Commissione*
STEFANO

**(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 10^a, della 14^a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)**

(2616)

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione - *Relatrici alla Commissione* FATTORI e GATTI

(n. 591)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ALBANO, CALEO, BORIOLI, PEZZOPANE, FASIOLO, PAGLIARI, AMATI, ESPOSITO Stefano, LAI, ANGIONI, FAVERO- Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

con il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, viene regolato per il periodo 2014-2020 il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) uno dei 5 fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e l'occupazione;

il FEAMP sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee, agevola l'accesso ai finanziamenti;

tramite FEAMP per il periodo 2014-2020 sono destinati all'Italia 537,3 milioni di euro;

considerato che tramite il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2015 e 10 agosto 2016 recanti "Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria", sono stati stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a favore delle imprese di pesca a strascico che hanno effettuato il fermo biologico e hanno rispettato tutte le misure tecniche previste, ai sensi di quanto stabilito dal decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016 che stabilisce i requisiti di ammissibilità alla misura di sostegno e relative modalità per richiedere l'accesso a tali misure,

si chiede di sapere per quali ragioni il Ministero non ha ancora provveduto a conferire le risorse stanziare con i richiamati decreti ministeriali a favore delle imprese di pesca a strascico che ne hanno fatto richiesta e in possesso dei requisiti, con particolare riferimento alle imprese di pesca della regione Liguria, già messe a dura prova dalla mancata assegnazione delle quote tonno e dalle ulteriori limitazioni del fermo biologico.

(3-03984)

CANDIANI- Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto ministeriale n. 454 del 2001 disciplina l'applicazione delle accise sui carburanti con aliquote ridotte in riferimento alla benzina e agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel punto 5 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico sulle accise), impiego in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli;

all'articolo 2 si individuano i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa per lo svolgimento delle attività agricole, nonché gli adempimenti loro richiesti per essere ammessi al godimento del beneficio;

con la risoluzione n. 2/D del 19 marzo 2003 l'Agenzia delle dogane riconosce la possibilità di ammettere alla fruizione del beneficio, di cui al suddetto punto 5 della tabella A, anche i comodatari-conduttori, fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti per il contratto di affitto, tra cui l'obbligo di allegare la documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente;

con una nota del 15 settembre 2017, l'Agenzia delle dogane è nuovamente intervenuta sul tema per chiarire i dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n. 2/D, specificando che per accedere al beneficio fiscale sul carburante agricolo, il contratto di comodato dei terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione e quindi non sarà più possibile ottenere l'assegnazione di gasolio agricolo con contratto di comodato in forma verbale;

tale decisione ha avuto un notevole impatto sul settore agricolo, in relazione ai rilevanti aggravii burocratici ed ai costi derivanti dalla registrazione del contratto di comodato, a cui occorre aggiungere le disfunzioni che potranno derivare nel mancato allineamento con la regolamentazione del fascicolo tecnico, che prevede, in alcuni casi, la possibilità di utilizzare contratti di comodato verbale;

per la registrazione dei singoli contratti di comodato in forma scritta è previsto il pagamento di 200 euro per l'imposta di registro, nonché l'imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo), il cui importo deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;

questi costi imprevisti rischiano di rendere impraticabile la via della registrazione dei contratti su proprietà molto piccole, come quelle pedemontane e prealpine. Infatti, spesso si tratta di appezzamenti che non raggiungono neanche i 2.000 metri quadri. Il costo eccessivo per la registrazione potrebbe causare un abbandono delle terre in quanto la resa economica di questi terreni già difficilmente copre le spese di gestione, tantomeno le spese di registrazione;

viene da chiedersi per quale motivo le dichiarazioni di cessione in comodato utilizzate a tal fine dall'anno 2001, anno di approvazione del decreto ministeriale n. 454, siano state sinora ritenute valide, pur essendo palesemente noto il loro utilizzo generalizzato al fine dell'assegnazione del carburante agevolato. Inoltre, il contratto di comodato verbale è la forma usata anche per inserire i terreni nei fascicoli aziendali degli imprenditori agricoli sulla base dei quali vengono erogati i premi comunitari (PAC e PSR), quindi è lecito aspettarsi che questa nota dell'Agenzia delle dogane abbia ricadute anche sulla gestione delle domande inoltrate ad AGEA;

per capire l'impatto di questo nuovo orientamento dell'Agenzia delle dogane bisogna ricordare, ad esempio, che l'agricoltura prealpina si presenta disomogenea ed ha delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui, segnatamente, la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

questo *dietro front* dell'Agenzia delle dogane, dopo ben 14 anni dalla risoluzione n. 2/D del 2003, a parere dell'interpellante, risulta incomprensibile e potrebbe essere visto come un sistema per fare cassa sugli agricoltori, che ricavano da questi appezzamenti un reddito veramente irrisorio;

considerando le grandi difficoltà cui andrebbero incontro molte aziende agricole, qualora fossero costrette a redigere i contratti di comodato in forma scritta e a registrarli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, ognuno per competenza, assumere informazioni presso l'Agenzia delle dogane, affinché questa chiarisca su quali basi si è arrivati solo ora, dopo 14 anni di applicazione della risoluzione n. 2/D del 2003, a questa nuova interpretazione;

se non sia quanto mai necessario riesaminare la questione e, quindi, individuare una specifica soluzione, affinché la forma di contratto di comodato verbale risulti ancora coerente con l'agevolazione legata al gasolio agricolo.

(3-04142, già 2-00488)